

## Associazioni sportive tra ricchezza non registrata ed evasione interpretativa

di Leda Rita Corrado, Raffaello Lupi

L'Agenzia delle entrate ha giustamente emanato indicazioni per identificare le associazioni «di comodo» che nascondono ristoranti, discoteche, palestre, ecc. Sono ipotesi in cui la mancata registrazione della ricchezza e l'evasione interpretativa si intrecciano sotto molti aspetti, perché l'associazione, in quanto ente non commerciale dedito ad un consumo collettivo, non ha obblighi contabili né civili né fiscali. Il Fisco deve prima di tutto confutare la natura associativa e poi considerare gli incassi come rilevanti ai fini IVA. A questo scopo occorre capire se l'associazione rivolge la propria attività agli associati oppure al mercato. Nel primo caso si configura un consumo collettivo, finanziato dalla ripartizione dei costi, mentre nel secondo abbiamo un operatore economico interessato a «piazzare» dietro corrispettivo specifiche prestazioni. Sono distinzioni abbastanza facili in linea concettuale, anche perché la natura associativa è pienamente compatibile, come vedremo, con la titolarità degli impianti da parte di uno degli associati, spesso promotore e, di fatto, amministratore dell'associazione: non per questo però l'associazione è ancora impresa, per i motivi che seguono.

### ■ L'associazione come consumo collettivo e l'irrilevanza della proprietà degli impianti

Leda Rita Corrado

È frequente che, sotto le mentite spoglie di circoli culturali, club e gruppi di aggregazione sociale di vario genere, si mascherino vere e proprie imprese, al fine di godere del trattamento tributario di vantaggio riservato agli enti non commerciali, così non soltanto compromettendo le entrate erariali, ma attuando anche una concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori economici e producendo un danno di immagine all'autentico *non profit*.

Mimetizzare la ricchezza prodotta nell'ampio ed eterogeneo universo del Terzo Settore assicura vantaggi ulteriori: l'attività è soggetta a formalità semplificate e il suo promotore, a differenza di un «evasore totale», ha la possibilità di giustificarsi con argomentazioni esteriormente di sostanza. Ad esempio, è possibile avviare un ristorante contrabbandandolo da associazione enogastronomica dedita alla promozione della cucina locale attraverso

l'organizzazione di serate di intrattenimento e sagre, corsi e dibattiti, incontri di degustazione di prodotti tipici.

#### **Dall'evasione materiale a quella interpretativa: possibili sfumature**

Il fenomeno descritto si poggia su un meccanismo di evasione pura, architettato facendo assegnamento sull'esiguità dei controlli effettuati sugli enti non commerciali (nel 2010 solo 957 su tutto il territorio nazionale) (1).

Ampliando l'orizzonte di analisi alle problemati-

Leda Rita Corrado - Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista

#### **Note:**

Articolo sottoposto a revisione.

(1) Fonte *Il Sole* - 24 Ore.

che sistematiche, la questione deve essere collocata nell'ambito della sistematizzazione teorica dell'evasione fiscale (2).

Tornando all'esempio di apertura, quando il ristorante si presenta sotto forma di circolo culturale e non registra per questo gli incassi, si configura un'ipotesi di evasione «materiale» più che di evasione «interpretativa», nell'ambito della quale viene invece forzata la qualificazione giuridica di elementi di fatto non occultati.

Si configura l'evasione in senso materiale qualora la presunta natura associativa sia il pretesto per omettere la registrazione degli incassi, lasciando inadempiti gli obblighi formali di rendiconto imposti civilisticamente agli enti non commerciali. Solo se tutte le consumazioni fossero registrate come integrazione delle quote associative, tracciando i relativi flussi finanziari e quindi remunerando in modo palese gli imprenditori-promotori dell'associazione, si passerebbe dall'evasione da occultamento a quella interpretativa. Si notano così punti di contatto tra l'evasione «materiale» e l'evasione «interpretativa», categorie tra le quali sussiste una reciproca osmosi.

### **L'assetto della proprietà delle strutture non incide sulla natura dell'ente**

Alcune attività hanno caratteristiche - per così dire ontologiche - tali da imporre la creazione di strutture di ingente valore economico, da gestire secondo moduli organizzativi talora complessi e con l'impiego di risorse considerevoli. Ad esempio, la pratica di alcune attività sportive (fitness, tennis, nuoto, golf, equitazione *et cetera*), ancorché realizzata a livello meramente dilettantistico, richiede l'utilizzo di campi da gioco e di impianti e può anche essere affiancata da prestazioni accessorie (come noleggio e vendita di attrezzature, ristorazione, intrattenimento) che, per il proprio svolgimento, necessitano di locali e complessi di beni ulteriori.

Nella normalità dei casi, chi vuole praticare sport non è interessato alla proprietà delle strutture sottostanti. Frequentemente la costituzione delle associazioni è promossa dai titolari degli impianti, che li danno in locazione, direttamente o tramite società di capitali intestatarie, all'associazione stessa: solitamente si tratta di ex praticanti o istruttori sportivi che acquistano gli impianti, direttamente o con una società di capitali costituita

*ad hoc*, e, utilizzando la propria immagine e le proprie relazioni ambientali, promuovono la costituzione dell'associazione sportiva, ricercando «soci frequentatori», interessati cioè solo alla fruizione degli impianti. Altre volte sono gli stessi proprietari degli impianti a individuare una personalità di richiamo per organizzare l'attività sportiva e la relativa associazione. Non è però sul terreno della proprietà degli impianti che si gioca la partita della commercialità dell'associazione, la sua «reale» natura associativa dovendo concretizzarsi in una forma di consumo collettivo.

Incidentalmente si deve osservare che lo sfasamento tra la proprietà dei beni e la loro fruizione deriva anche da ragioni giuridiche di diritto privato. Nel passato, infatti, si discuteva circa la legittimità dell'acquisto di beni immobili e beni mobili registrati da parte delle associazioni non riconosciute *ex artt.* 36 ss. c.c. (3). Escluse queste fattispecie più remote, in cui tutti i praticanti sportivi potevano anche essere interessati a una cointeresenza negli impianti, mi sembra che la proprietà degli impianti non abbia nulla a che vedere con il regime delle quote versate dai loro frequentatori per il relativo mantenimento.

L'elemento discrezionale è rappresentato dalla democraticità dell'associazione, che si estrinseca mediante l'approvazione dei bilanci, l'esercizio del diritto di voto, la partecipazione alle assemblee. È infatti del tutto normale che gli associati non siano interessati ad effettuare un investimento, ma vogliano esclusivamente partecipare alla vita associativa svolgendo attività sportiva.

#### **Note:**

(2) Cfr. R. Lupi, «Il doppio senso di Evasione: occhio al bidone!», post del 29 gennaio 2012 pubblicato sul sito della *Fondazione Studi Tributarî* [www.GiustiziaFISCALE.com](http://www.GiustiziaFISCALE.com).

(3) La problematica è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. In base ad un primo indirizzo, la mancanza di personalità giuridica avrebbe impedito la trascrizione dell'atto di acquisto. Al contrario, secondo la Corte di cassazione le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali (si veda, da ultimo, Cass., Sez. III civ., 8 maggio 2003, n. 6985, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA).

Per quanto concerne la domanda di trascrizione, l'art. 2659, comma 1, c.c., modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 alla luce delle posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità a riguardo, prevede che siano segnalati i dati identificativi delle associazioni non riconosciute, corredati dall'indicazione delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.

Anche la misura del canone di locazione è del tutto irrilevante. Se l'importo è modesto, inferiore ai valori di mercato, ciò va a tutto vantaggio delle finalità istituzionali dell'associazione: l'antieconomicità è meramente apparente, la scelta di un canone a prezzo politico essendo un ovvio corollario della natura non commerciale - quasi *pro bono* - dell'iniziativa promossa da un gruppo di appassionati. Al contrario, se il canone è elevato, canalizzando anche una quota di «compenso per l'organizzazione» da parte del promotore, quest'ultimo pagherà comunque le imposte sul bene (dal quale trae un reddito fondiario), analogamente a quanto potrebbe accadere se egli percepisse un compenso per l'attività di amministratore dell'associazione.

### **La commercialità è esclusa dal consumo collettivo**

In buona sostanza, la proprietà degli impianti non è un elemento idoneo a modificare l'inquadramento IVA dell'associazione da «consumatore collettivo» a «operatore economico».

L'associazione può gestire risorse - anche assai ingenti - ma la commercialità è esclusa perché l'attività esercitata non si rivolge al mercato, ma alla cerchia degli associati (4). L'associazione paga IVA sugli acquisti, senza detrarla, come qualsiasi consumatore finale. I suoi introiti non sono corrispettivo di alcunché, ma «divisione dei costi comuni», come se fosse un condominio (ed in effetti cos'è mai il condominio se non una «associazione forzata di proprietari?»).

La differenza tra associazione e impresa risiede nelle diverse forme di finanziamento, come dirà più avanti il Professor Lupi: mentre l'associazione si caratterizza per la ripartizione dei costi, l'impresa si contraddistingue per l'effettuazione di una prestazione. Nell'associazione non ci sono clienti né fornitori, ma un gruppo - più o meno ampio - di persone legate da una passione comune, per il cui soddisfacimento condividono le spese.

Manca la destinazione allo scambio su un mercato. La forma giuridica dell'associazione corrisponde alla sostanza economica del consumo finale, non a quella dell'organizzazione di servizi.

### **«Ti conosco, Mascherina!»: quando i corrispettivi si annidano dietro le quote associative**

Vediamo allora come sia possibile applicare in

concreto questi principi per individuare le imprese mascherate da associazioni.

Ad esempio, l'attività è rivolta al mercato - e quindi ha natura commerciale - quando il numero degli utenti esterni è notevolmente superiore al novero degli associati. Non sempre però è possibile verificare con facilità la sussistenza di questo elemento: diventa allora necessario ricercare altri sintomi obiettivi.

Importanti indizi si ricollegano alle quote associative.

Non è dirimente il loro rapporto con i costi. Quando le somme da versare sono di importo tale da garantire la sola copertura dei costi, comprensivi sia delle spese di gestione della struttura sia delle quote di ammortamento relative all'investimento immobiliare, la fattispecie è assimilabile, *mutatis mutandis*, a quanto avviene nell'amministrazione dei condomini solo a condizione che l'associazione agisca come un consumatore, senza quindi proporsi come operatore economico sul mercato. Questo argomento non può neppure essere ribaltato per affermare la natura commerciale dell'attività tutte le volte in cui la misura delle quote associative superi quella dei costi: l'associazione-consumatore è libera di creare avanzi, chiedendo ai propri membri di versare quote di un ammontare tale da garantire, ad esempio, la formazione di fondi in previsione di attività future, come l'ampliamento degli impianti sportivi o l'attuazione di una campagna di sostegno ai cultori più anziani della disciplina.

Gli elementi risolutivi della questione sono due, vale a dire: a) la sproporzione tra quote associative e altri corrispettivi e b) la temporaneità del rappor-

#### **Nota:**

(4) Secondo la costante giurisprudenza europea (si veda per tutte Corte di giustizia UE, Sez. II, 10 gennaio 2006, causa C-222/04, «Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.», in *GT - Riv. giur. trib.* n. 5/2006, pag. 388, con commento di G. Provaggi e in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA), il concetto di «impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (§ 107). Nella maggior parte dei casi, l'attività economica è svolta direttamente sul mercato (§ 109); non è tuttavia escluso che essa sia il prodotto di un operatore in contatto diretto con il mercato e, indirettamente, di un altro soggetto controllante tale operatore nell'ambito di un'unità economica che essi formano insieme (§ 110).

to associativo o la sua costruzione attorno a una prestazione specifica prolungata nel tempo.

È significativo che l'ammontare fisso della quota associativa sia notevolmente inferiore agli importi variabili richiesti per le prestazioni collaterali: questo accade, ad esempio, quando la tessera associativa ha il valore simbolico di 1 euro, mentre il pasto al ristorante ha un prezzo totale di 200 euro a persona. Il ricorrere di tale squilibrio è sintomatico della prevalenza di prestazioni diverse rispetto a quelle che costituiscono attuazione degli scopi istituzionali dell'ente. È questo il meccanismo cui rinvia la legislazione quando menziona i «corrispettivi specifici». Si tratta, in realtà, di un *escamotage* insidioso per chi lo attua, perché individuabile già *ictu oculi* leggendo i conti dell'ente, nei quali, riprendendo lo stesso esempio, prevarranno i costi per approvvigionamento alimentare su quelli generali.

In alternativa, è possibile che le quote associative siano dettagliatamente modulate in rapporto alla diversa tipologia di servizio cui danno diritto e che vengano corrisposte in dipendenza di un rapporto associativo meramente fugace, vale a dire caratterizzato da una durata limitata alla fruizione di una singola prestazione. Ad esempio, il prezzo di un corso di nuoto semestrale o per il rimessaggio di una barca può facilmente mascherarsi da quota associativa, proprio perché la prestazione ha una durata circoscritta nel tempo. Più difficoltoso è per una discoteca camuffarsi da associazione culturale, fissando le quote associative in ammontare variabile secondo un dettagliato listino (in relazione alla notorietà dei dj invitati ad esibirsi nei concerti *live* oppure a seconda delle bevande da consumare o dell'orario di ingresso, anteriore o successivo allo spettacolo) e consentendo l'acquisizione del ruolo di «associato» anche al fruitore di una sola serata. La commisurazione delle quote associative al mero godimento del servizio ed il loro carattere effimero sotto il profilo temporale tradiscono la natura commerciale dell'attività: le quote associative così manipolate costituiscono corrispettivi mascherati.

### **Il caso delle associazioni sportive dilettantistiche**

La correttezza di quanto sopra emerge, in contropunto, anche nella legislazione sulle associazioni sportive dilettantistiche.

Nell'ambito della disciplina degli enti non commerciali, a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche (5) l'ordinamento tributario contempla una normativa speciale (6), speculare rispetto a quella prevista per la generalità degli enti di tipo associativo. Due sono i cardini del trattamento fiscale di favore, vale a dire a) l'esclusione della commercialità per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente (7),

#### **Note:**

(5) A livello di primo orientamento bibliografico, si ricordano i seguenti contributi: L. Barone, «La Corte di Giustizia cerca una definizione comunitaria autonoma ed uniforme di ente senza scopo lucrativo», nota a Corte di giustizia UE, V Sez., 21 marzo 2002, causa C-174/00, «Kennemer Golf & Country Club contro Staatssecretaris van Financiën», in *GT - Riv. giur. trib.* n. 11/2002, pag. 1002; V. Bassi, «Il regime fiscale delle associazioni sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche (comprese le società sportive dilettantistiche)», in *Riv. dir. ec. sport*, 2007, pag. 61 ss.; E. Della Valle, «Iva: l'ente che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole», in *Rass. trib.*, 1999, pag. 1001; V. Ficari, «Tipo societario e qualificazione dell'attività economica nell'imposizione sul reddito e sul valore aggiunto», *ivi*, 2004, pag. 1240; G. Ingraio, «La determinazione del reddito imponibile delle società sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle Onlus sportive», *ivi*, 2001, pag. 1530; V. Mastroiacovo, «La mancanza dello scopo di lucro nelle società di capitali: lo strano caso del regime fiscale delle società che svolgono attività sportiva dilettantistica», in *Riv. dir. trib.*, 2004, pag. 787; G. Ragucci, «Il principio di legalità tributaria impone l'irrelevanza dell'iscrizione nel registro del C.O.N.I. per l'accesso ai benefici fiscali degli enti sportivi dilettantistici», nota a *Comm. trib. prov. Macerata*, Sez. II, 30 maggio 2011, n. 173, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 11/2011, pag. 996; G. Zizzo, «Ragionando sulla fiscalità del Terzo Settore», in *Rass. trib.*, 2010, pag. 674.

Tra i precedenti interventi su *Dialoghi Tributarî*, si segnalano A. Malguzzi, D. Stevanato, R. Lupi, «Erogazioni a società sportive dilettantistiche e spese pubblicitarie», in *Dialoghi Tributarî* n. 6/2008, pag. 102; A. Vignoli, R. Lupi, «L'inerenza delle sponsorizzazioni tra antieconomicità e diffidenze», *ivi* n. 6/2008, pag. 110; E. Melchiorre, R. Lupi, «Associazioni sportive dilettantistiche sponsorizzabili oltre 200.000 euro se c'è un ritorno pubblicitario», *ivi* n. 6/2010, pag. 631.

(6) Le associazioni sportive - con o senza personalità giuridica - sono soggetti IRES rientranti tra gli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. e regolate a) dall'art. 148 del T.U.I.R., per quanto attiene le imposte sui redditi; b) dall'art. 10, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto concerne l'IRAP; c) dall'art. 4, commi 4, 5 e 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto riguarda l'IVA.

(7) Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997), si esclude la commercialità per «le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali [corsivo dell'Autore], effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamen-

(segue)

nonché b) l'adeguamento delle clausole statutarie a specifiche previsioni di legge (8).

Ai fini della corretta individuazione del regime giuridico applicabile (9), è altresì rilevante la dicotomia tra mere «associazioni sportive» e «associazioni sportive dilettantistiche» (10).

I profili distintivi sono due. Se entrambe sono organizzazioni di persone legate tra loro dal proposito di realizzare una certa pratica sportiva, solo per le seconde ricorrono gli ulteriori requisiti dello svolgimento a livello dilettantistico, dell'assenza di fini di lucro, dell'affiliazione o del riconoscimento da parte del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali o di enti nazionali di promozioni sportive legalmente riconosciuti. Le une e le altre possono svolgere, in modo non prevalente, attività commerciale: tuttavia, le prime possono distribuire gli utili tra gli associati, mentre le seconde devono destinare i profitti al perseguimento dei fini istituzionali, promuovendo lo sport dilettantistico.

Su questo settore l'Amministrazione finanziaria ha di recente focalizzato la propria attenzione (11), colpendo enti totalmente privi di una reale vita associativa, nei quali le decisioni da anni erano assunte sempre dalle medesime persone e senza che mai fosse stata convocata una assemblea (12).

### **La democraticità come elemento rilevante nella determinazione della ricchezza**

I criteri discretivi *supra* enunciati in tema di enti

#### **Note:**

(segue nota 7)

to, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati» (art. 148, comma 3, del T.U.I.R.). Viceversa, sono qualificate come «attività commerciali» le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali, nonché la gestione di spacci aziendali e di mense, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, la pubblicità commerciale, le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari (art. 148, comma 4, del T.U.I.R.). Su questa disciplina si è successivamente innestata un'ulteriore disposizione che ha escluso dal reddito imponibile «i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali» (art. 25, comma 2, lett. a), della legge 13 maggio 1999, n. 133).

(8) La commercialità non sussiste a condizione che le associazio-

ni interessate conformino le proprie clausole statutarie alle seguenti regole (art. 148, comma 8, del T.U.I.R., cui rinvia l'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997; art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972): a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea degli associati; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del trattamento agevolato, non è sufficiente la sussistenza dei meri requisiti formali, quali l'appartenenza dell'ente alla categoria delle associazioni ritenute di rilevanza sociale o la conformità dello statuto alle disposizioni di legge, ma è necessario che l'attività si svolga in concreto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass., Sez. trib., 12 maggio 2010, n. 11456, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA).

(9) Per le associazioni sportive dilettantistiche, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972). La commercialità non sussiste a condizione che le associazioni interessate conformino le clausole statutarie alle previsioni di legge (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972).

Per le associazioni sportive non dilettantistiche, si considerano compiute nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (art. 4, comma 4, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972).

Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attività (art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972): a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

(10) G. Ingraio, «La determinazione del reddito imponibile delle società sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle Onlus sportive», cit., *loc. cit.*, *passim*.

(11) Cfr. V. Melis, «Dai falsi circoli 238 milioni di imponibile in più», in *Il Sole - 24 Ore* del 27 aprile 2011.

(12) Così si legge nel comunicato stampa della Direzione Regionale del Piemonte del 2 agosto 2011, reperibile all'indirizzo [http://piemonte.agenziaentrate.it/sites/piemonte/files/public/comunicare/comunicati\\_stampa/cs\\_20110802\\_enti\\_non\\_commerciali\\_fantasma\\_torino.pdf](http://piemonte.agenziaentrate.it/sites/piemonte/files/public/comunicare/comunicati_stampa/cs_20110802_enti_non_commerciali_fantasma_torino.pdf).

non commerciali sono coerenti con la scelta legislativa di imporre alle associazioni sportive dilettantistiche di strutturarsi secondo democraticità (13).

Soltanto se ricorre questa caratteristica organica, il trattamento agevolato viene esteso alle attività collaterali (ristorazione, intrattenimento, *et cetera*), sempreché esse non siano economicamente prevalenti rispetto a quelle che si ricollegano ai fini istituzionali dell'ente (14). In questo modo la democraticità assume rilievo nella prospettiva tributaria della determinazione della ricchezza, consentendo di controllare se l'associazione opera come ente-consumatore a beneficio dei propri associati o quale ente-produttore rivolto al mercato.

Riemerge nuovamente l'irrelevanza dell'eventuale ruolo predominante dei promotori nell'organizzazione dell'associazione sportiva dilettantistica. Quest'ultima resterebbe una forma di consumo

collettivo anche se promossa da un ex sportivo per aggregare un gruppo di appassionati della propria disciplina, sfruttando la capacità tecnica e la visibilità che gli derivano dalle proprie passate prodezze atletiche. È del tutto plausibile - se non addirittura auspicabile anche nell'ottica di una efficace strategia promozionale dell'ente - che la sua *leadership* sia riconosciuta informalmente, riservandogli un ruolo di primo piano attraverso la sua elezione quale direttore sportivo. Allo stesso modo, è ammissibile che questo soggetto riceva un compenso anche considerevole per le prestazioni rese, sempre a condizione che l'attività dell'ente si mantenga estranea al mercato.

**Note:**

(13) Cfr. quanto riportato *supra* in merito al contenuto delle clausole statutarie.

(14) Cfr. l'art. 25, comma 2, lett. a), della legge n. 133/1999, citato *supra*.

## ■ Ente di consumo collettivo o erogatore di servizi a consumatori?

Raffaello Lupi

### **Concetto di consumo collettivo**

Utilizzo le considerazioni di Leda Rita Corrado come punto di partenza per organizzare alcune riflessioni svolte in due diversi convegni sul *non profit* nel novembre 2011 e per puntualizzare che anche in quelle sedi - in senso economico - si forma un reddito, semplicemente perché anche in quei casi c'è qualcuno che lavora, che concettualmente produce PIL.

Indubbiamente il circolo sportivo - sul tipo di quello immortalato da Christian De Sica nel film «simpatici e anticipatici» - è un luogo dove si produce ricchezza, dove la gente spende, dove lavorano sorveglianti, pulitori, tecnici degli impianti, camerieri, istruttori di varie discipline sportive, ecc. Al tempo stesso, però, il circolo del film era genuinamente associativo, talmente democratico che un simpatico socio interpretato da Gianfranco Funari brigava per esserne eletto presidente. Siamo insomma di fronte a un tipico caso di quei «consumi collettivi» di cui parla l'articolo precedente: un gruppo di persone, affini per gusti mondani, attività sportive e frequentazioni sociali, si mette assieme per consumare una serie di servizi in modo

collettivo, anziché individuale. È questo che toglie alla fattispecie la rilevanza IVA, in quanto ai fini di siffatto tributo l'associazione è un tipico consumatore finale, che non recupera l'IVA sulle forniture di cloro per la piscina, di gasolio per il riscaldamento, di energia elettrica, di manutenzione dei campi da tennis e di giardinaggio per il prato. D'altro canto, però, l'associazione non grava di IVA le quote associative a carico degli iscritti. Tutto questo assetto fa sì che, rispetto al pagamento delle singole prestazioni acquisite presso un ordinario fornitore operatore economico, può esserci un risparmio di IVA formalmente e sostanzialmente legittimo. È lo stesso risparmio che si produce quando, invece di prendere un caffè al bar, ce lo si prepara a casa propria, oppure quando un gruppo di appassionati di barca a vela, anziché affittarla presso un noleggiatore, la compra e se ne divide l'uso personalmente. L'IVA è applicabile quando il gruppo di consumatori acquista il bene o i servizi accessori, ma non quando i consumatori si dividono i relativi costi. In questa divisione non c'è corrispettività, ma ripartizione di spese comuni, in una situazione molto simile a quella del condomi-

nio, come giustamente rilevava sopra Leda Rita Corrado. Verso i soci, insomma, l'associazione non è un fornitore, ma un ente strumentale alla gestione di consumi comuni, sui quali non recupera l'IVA in quanto essa stessa si atteggia a consumatore finale e non come operatore economico.

### **Irrilevanza della titolarità degli impianti**

In questa logica di consumo collettivo è del tutto normale quanto rilevava Leda Rita Corrado a proposito della titolarità degli impianti utilizzati dall'associazione. I soci di quest'ultima, infatti, sono interessati soprattutto alla pratica sportiva, non ad effettuare investimenti patrimoniali in campi di calcio, barche a vela o palestre. Il discorso poi si complica ancora di più nel caso di aereo club o nella nautica, ambiti nei quali è molto elevato il costo delle strutture necessarie alla pratica sportiva (si pensi anche a volo a vela o paracadutismo). Alcune volte pochi appassionati possono essere interessati all'acquisto, ad esempio, di una barca a vela in gruppo, ma poi le divergenze sulla manutenzione del bene, sulle sue modalità di utilizzazione e simili, possono far insorgere grane analoghe a quelle che caratterizzano il condominio. La comproprietà degli impianti è certamente la massima espressione dell'associazionismo, ma non si può pretendere l'acquisto del campo da tennis o di calcio da parte di chi vuole semplicemente giocare, l'acquisto della piscina da parte di chi vuole solo nuotare, l'acquisto dei locali di ritrovo da parte di chi vuole solo giocare a canasta o fare dei pettegolezzi con le amiche. Resta quindi impregiudicato il carattere associativo quando, come diceva Leda Rita Corrado, esiste un promotore, titolare degli impianti, che li affitta all'associazione. L'interesse del promotore alla valorizzazione immobiliare del campo di calcio o della *club house* segue la sua strada, come pure quello degli stessi soci che dovessero, avendone le disponibilità economiche, investire direttamente nell'impianto in un secondo momento. Appaiono sotto questo profilo grotteschi i rilievi, di cui pure ho preso visione in uno dei tanti scolastici processi verbali di disquisizione (15), secondo cui l'associazione acquisterebbe natura commerciale quando i soci si obbligano ad acquistare quote della società immobiliare detentrici degli impianti. Sarebbe come dire che l'associazione non potrebbe acquistare il terre-

no del campo di calcio, accampando che ciò farebbe subentrare un interesse patrimoniale dei soci, diverso da quello della pratica sportiva. Se invece il socio realizzerà plusvalenze «pro quota» sul campo di calcio, direttamente o attraverso le quote della società che ne è intestataria, pagherà le imposte sulla plusvalenza, come qualsiasi altro investitore, ma non si vede in quale modo questo faccia venire meno il carattere di consumo collettivo dell'associazione. L'unica differenza sarà che l'associazione, oltre che un consumo collettivo, realizzerà anche un investimento collettivo in campi sportivi, aeromobili, posti barca, ecc. È però un profilo che lascia impregiudicata la mancanza di prestazioni verso il mercato. Ne deriva, come logico corollario, l'esclusione da IVA, quale che sia la proprietà degli impianti ed il titolo per cui l'associazione utilizza i beni. In alcuni casi la questione potrebbe complicarsi, quando ad esempio l'investimento collettivo, fatto attraverso l'associazione, comporta un arricchimento per gli associati di cui potrebbe essere problematica la categoria reddituale di inquadramento. Ma quale che sia la soluzione di questo diverso problema, tipico delle imposte sui redditi, il consumo collettivo, ai fini IVA, resta impregiudicato, né mai la rivendita dei beni, anche a distanza di anni, darebbe luogo a una posizione soggettiva commerciale ai fini IVA. Nel caso del processo verbale suddetto, in cui gli associati del circolo sportivo compravano le quote della società immobiliare intestataria degli impianti, il problema è già risolto dall'eventuale applicazione, in caso di plusvalenze, della relativa imposta sostitutiva. I problemi, insomma, sono ben altri rispetto a quello della proprietà dei terreni o degli impianti utilizzati dall'associazione, come vedremo al paragrafo che segue, che poi riguarda quanto ampiamente avvertito dall'opinione pubblica.

### **Tipologia delle varie evasioni del falso non profit: dalla materiale all'interpretativa**

I casi più clamorosi di evasione sono molto facili: il titolare della palestra o della discoteca camuffata

#### **Nota:**

(15) Su queste tortuose e sconclusionate litanie di parafrasi normative, ripetizioni tendenziose di eventi pacifici, prive di un filo conduttore, ma non abbastanza sconclusionate per essere con sicurezza etichettate come tali dai giudici, R. Lupi, *Manuale professionale di diritto tributario*, IPSOA, 2011, pag. 340 ss.

da associazione rilascia una tessera e poi prende i soldi. La procedura è molto semplice: i falsi associati pagano e giocano, mentre il vero imprenditore prende i soldi. Il consumo collettivo non comporta obblighi di tenuta di scritture contabili e simili, non essendo appunto una «impresa», non dirigendosi al mercato: in queste ipotesi, l'imprenditore è un evasore totale che si nasconde dietro un dito.

Questo caso estremo di evasione in senso materiale, come omessa registrazione e documentazione delle operazioni, sfuma gradualmente verso l'evasione interpretativa, man mano che una qualche evidenza documentale viene posta in essere. La prima fase può essere quella di registrare una serie di associati, con entrate per tessere e anche per contribuzioni specifiche, utilizzate per remunerare personale, ad esempio un inserviente, in bianco e con relativi contributi, per poi gestire in nero gli incassi di prestazioni specifiche. Si passa quindi in una zona grigia, in cui occorre distinguere, in chiave tributaria, le varie tipologie di attività svolta, rispetto al concetto di «consumo collettivo» indicato al paragrafo precedente come caratteristica delle associazioni. Quando le prestazioni sono molto frammentabili, divisibili, riferibili a singoli consumatori, come un pasto al ristorante, camuffare un'impresa da associazione è abbastanza difficile. In quel caso infatti, l'elemento qualificante non è la frequentazione di determinati locali o impianti, quanto piuttosto un pranzo o una cena, diversificabile in funzione dei cibi e delle bevande consumate. È difficile ipotizzare un «consumo collettivo», quando uno pretende i tartufi e un altro si accontenta dell'insalata. Più facile, invece, è gestire attraverso un'associazione sportiva una piscina, campi da tennis o rimessaggi barche, perché esiste sia la periodicità della frequentazione e soprattutto l'utilizzo di spazi o impianti tendenzialmente non esauriti con l'uso, dove una pluralità di fruitori può alternarsi nel tempo. In questi casi, ha senso tipico la «con-divisione» dei costi fissi, che è una caratteristica del consumo collettivo. La discoteca è in parte simile, perché anche qui l'importante è l'accesso, la frequentazione ed i consumi non fanno apprezzabili differenze; però si tratta di locali con alto turnover di frequentatori, spesso volubili, alla ricerca di nuove amicizie, che quindi tendono a non tornare nello stesso posto a ballare, mentre

la stabilità della frequentazione è normale per una piscina o una palestra. Per i gestori della discoteca scatta quindi la tentazione di usare «soci temporanei», camuffando il corrispettivo da quota associativa, cosa che è difficile fare per un ristorante, dove i consumi sono diversi: si pensi alla modalità ipotetica del «socio settimanale», che per un posto frequentato tendenzialmente nei week ends vuol dire «socio di una sera». Tessera e biglietto di ingresso finirebbero per avere lo stesso costo, come primo indizio di una personalizzazione delle quote associative che potrebbe portare al socio-palestra, socio-piscina, socio scuola di tango, socio aerobica e via enumerando. Il correttivo a queste palesi strumentalizzazioni non è di tipo antielusivo, ma passa attraverso l'analisi economico sostanziale degli accordi civilistici in funzione tributaria: in tutte queste fattispecie non c'è «consumo collettivo», ma misurazione di un vero e proprio corrispettivo in funzione dell'utilizzazione di un servizio.

Questo spunto serve a sistematizzare il graduale spostamento della quota associativa, e quindi del consumo collettivo, verso le prestazioni commerciali dirette al mercato. Tenendo presente che il pagamento di somme variabili, in relazione all'utilizzo di determinati beni dell'associazione, potrebbe avere un senso ben preciso. Si pensi ad esempio ad un aeroclub, dove il costo variabile dell'utilizzo degli aerei è notevole rispetto a quello fisso, che caratterizza invece il campo di calcio o la piscina. Quando un socio richiede una prestazione che provoca un costo specifico, è del tutto normale il relativo pagamento, ad esempio per il carburante dell'aereo. Il cuore del problema sta quindi nel criterio di calcolo di queste quote variabili in relazione ai maggiori costi generati dal fruitore. È del tutto normale che i costi generali dell'aeroclub siano pagati da tutti i soci e che ciascuno di essi affronti il costo del carburante dei propri voli, senza perdere la natura associativa di consumo collettivo. Il consumo collettivo sembra esser individuato dal duplice criterio della «copertura dei costi» e della collettività limitata dei fruitori. Passando a sport più popolari, questo criterio funziona bene anche per il maestro di tennis, che è normale sia pagato da ogni socio in funzione dell'utilizzo, senza che per questo l'associazione assuma alcun carattere commerciale. Questo vale anche a prescindere dal-



la «democraticità» dell'associazione, argomento su cui mi riprometto un intervento a parte; si tratta infatti di un elemento attraverso il quale si giunge indirettamente all'obiettivo della ripartizione dei costi, ma in modo un po' più tortuoso e ponendo limiti «non immediatamente tributari» alle prerogative di auto-organizzazione dei soci.

Il parametro più delicato, anche per i profili di concorrenza sleale che potrebbe comportare ai fini IVA, è quello della collettività limitata, cioè il divieto di accesso ai terzi. Un impianto accessibile a tutti non può essere qualificato come consumo collettivo, ma è inevitabilmente commerciale, remunerabile solo in base a un corrispettivo, vista l'impossibilità di modificare il consuntivo dei costi per ogni nuovo frequentatore che si avvicina nei locali. Se non c'è una limitazione degli accessi viene meno il criterio della ripartizione dei costi tra gli

associati. Far accedere i terzi ed incassare, anche in modo rigorosamente registrato, le relative somme senza IVA, sarebbe lesivo della concorrenza con le strutture palesemente dirette al mercato e alla clientela esterna. In genere su questi servizi si dovrebbe addebitare IVA su un valore aggiunto spesso molto elevato, in quanto i maggiori costi gestionali sono relativi al personale e immobiliari, entrambi in genere senza IVA. L'associazione che riuscisse a fornire prestazioni a terzi senza applicare l'IVA fruirebbe di un inevitabile vantaggio competitivo rispetto alle altre strutture operanti per il mercato. Questo, si badi bene, anche in un contesto di precisa tracciabilità degli incassi e di loro erogazione a titolo di salari, compensi agli istruttori, all'amministratore, ecc. Ci sarebbe una piena registrazione di tutti i flussi economici, ma una «evasione interpretativa» per quanto riguarda l'IVA.